

L'indipendenza del revisore legale

16 NOVEMBRE 2023 | N. 02

di Giancarlo Grossi

In questa informativa...

Il revisore legale deve essere indipendente dalla società sottoposta a revisione e non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale. In particolare, il requisito di indipendenza non deve mai venir meno durante l'intero periodo di svolgimento dell'attività. Dovrà pertanto sussistere al momento dell'assunzione dell'incarico e dovrà permanere lungo tutto l'arco della sua esecuzione. A tal fine, il revisore è tenuto a monitorare continuamente la sua sussistenza, adottando idonee misure di salvaguardia laddove dall'analisi emergessero profili di rischio o minacce di compromissione della propria indipendenza.

L'indipendenza quale requisito necessario ed imprescindibile per il revisore legale

L'**indipendenza** costituisce il requisito fondamentale per l'assunzione o il mantenimento dell'incarico da parte del revisore legale.

Indipendenza e obiettività costituiscono requisiti intrinseci del revisore, fondamentali per il corretto svolgimento della revisione legale, rappresentando due condizioni necessarie ed imprescindibili per l'esercizio dello "**scetticismo professionale**" che deve guidare il revisore nella propria attività.

Il principio internazionale di revisione ISA Italia 200 (paragrafo 13, lettera I) definisce lo "scetticismo professionale" come:



"un atteggiamento che comprenda un approccio dubitativo, attento alle condizioni che possano indicare possibili errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi, e una valutazione critica degli elementi probativi."

L'esercizio dello scetticismo professionale nell'approccio alle verifiche e alle attività di controllo richiede valutazioni e comportamenti che soltanto una condizione di indipendenza può garantire.

La definizione del requisito di "indipendenza" del revisore legale è contenuta nell'articolo 10, D.Lgs. n. 39/2010, nel quale si afferma che:



"il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale."

Il **requisito di indipendenza** costituisce un **elemento costante** durante lo svolgimento dell'incarico; esso deve sussistere durante l'intero processo di revisione, a partire dalla fase preliminare che porta all'accettazione dell'incarico e fino alla conclusione del lavoro. Il revisore è tenuto a monitorare continuamente la sussistenza del requisito durante l'esecuzione del proprio lavoro, avendo cura di individuare tempestivamente ogni mutamento dello scenario iniziale che potrebbe rappresentare una minaccia per la sua indipendenza o, addirittura, comprometterla.



*Il revisore non dovrà quindi **accettare**, o mantenere, l'**incarico** in caso di **insussistenza del requisito** al momento del suo conferimento o della sua prosecuzione al termine del triennio.*

Il revisore dovrà attentamente valutare l'opportunità di **rassegnare le dimissioni** dall'incarico laddove la **compromissione dell'indipendenza** avvenisse nel corso del mandato. Così infatti dispone l'articolo 5, comma 1, lettera f), D.M. Giustizia 28 dicembre 2012, n. 261 in tema di **cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale**, che qualifica come circostanza idonea a motivare le dimissioni *"l'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale"*.

L'**articolo 10-bis, D.Lgs. n. 39/2010** stabilisce che il revisore, **prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale**, debba valutare e documentare, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all'articolo 10 del medesimo decreto;
- l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli.

Il revisore legale deve adottare inoltre tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun **conflitto di interessi**, anche soltanto potenziale, o da **relazioni d'affari o di altro genere**, dirette o indirette, riguardanti il revisore medesimo (articolo 10, comma 1-ter, D.Lgs. n. 39/2010).



*Il **requisito di indipendenza** e la verifica della sua sussistenza non riguardano soltanto il revisore, ma si estendono a tutti i soggetti appartenenti alla sua "**rete**", la cui definizione è contenuta nel primo comma dell'articolo 1, D.Lgs. n. 39/2010, sotto la lettera l) e che può essere identificata come:*

- *la **struttura più ampia** alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale che è finalizzata alla **cooperazione** e che:*
 - *persegue chiaramente la **condivisione degli utili o dei costi** o*
 - *è **ricostituibile** a una **proprietà, un controllo o una direzione comuni** o*
 - ***condivide direttive e procedure comuni di controllo** della qualità, o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali.*

L'indipendenza ha una **duplice connotazione**:

- una **condizione mentale**, che impone al revisore di operare libero da influenze dovute a situazioni di conflitto di interessi, relazioni personali e/o d'affari con la società sottoposta a revisione o con i suoi membri, considerando soltanto gli elementi rilevanti per lo svolgimento dell'incarico ed escludendo ogni altro fattore estraneo;
- un **aspetto esteriore**, formale e comportamentale, che rispecchi una condizione oggettiva in base alla quale un terzo ragionevole ed informato riconosca che il revisore sia indipendente rispetto alla società sottoposta a revisione ed in grado di svolgere l'incarico in modo obiettivo.



In altre parole, al revisore non può bastare solamente il "sentirsi" indipendente, ma egli deve anche "apparirlo" agli occhi dei terzi.

*"La finalità della revisione contabile", come recita il paragrafo 3 del principio ISA Italia 200, "è quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio". Tale obiettivo, definito in gergo anglosassone come "**assurance**", è realizzabile soltanto attraverso la puntuale ed appropriata applicazione dei principi etici, *in primis* l'indipendenza.*

L'**indipendenza** rafforza la capacità del revisore di agire con **integrità**, di essere obiettivo nelle proprie valutazioni e di mantenere un costante atteggiamento di scetticismo professionale, salvaguardando la capacità del revisore di formarsi ed esprimere un **giudizio di revisione appropriato**, senza il rischio di essere influenzato da condizionamenti che potrebbero compromettere il raggiungimento del generale **obiettivo di garantire un elevato livello di "assurance"** del bilancio presso i terzi utilizzatori.

Il **revisore non deve**, in alcun modo, **essere coinvolto nel processo decisionale** della società sottoposta a revisione e inoltre, ai sensi del comma 5 dell'articolo 10, D.Lgs. n. 39/2010:

- **non può detenere strumenti finanziari** emessi dalla società stessa o da altre società a questa collegate, la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere percepita come tale;
- **non può assumere l'incarico** quando abbia intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente o una relazione d'affari o di altro tipo con la società sottoposta a revisione, durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da revisionare e in cui viene eseguita la revisione legale, che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere percepita come tale.

Il successivo comma 7 prevede che il **revisore legale**, o il **responsabile chiave della revisione legale** che effettua la revisione per conto di una **società di revisione**:

- non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione;
- nè prestare attività di lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso, svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o di responsabile chiave della revisione legale.

Le fattispecie di minaccia all'indipendenza

Le fattispecie di **minaccia all'indipendenza** e all'**obiettività** del **revisore** sono individuate nell'articolo 10, comma 2, D.Lgs. n. 39/2010.

1. Autoriesame

Fattispecie che ricorre quando il revisore si trova a dover svolgere **attività di controllo** su dati o elementi che lui stesso (o le persone appartenenti alla sua rete) hanno contribuito a determinare.

Rientrano in questa fattispecie tutti i più comuni **servizi amministrativi, contabili e fiscali** che possono essere offerti *a latere* dell'**attività di revisione legale** quali, ad esempio:

- la tenuta della contabilità e la prestazione di servizi contabili in genere;
- la preparazione di documenti giustificativi delle principali stime e valutazioni aziendali;
- la progettazione o la realizzazione di sistemi informativi, contabili, amministrativi, finanziari o del sistema di controllo di gestione;
- la predisposizione del bilancio e della documentazione a suo supporto;
- la predisposizione della dichiarazione dei redditi e il calcolo delle imposte dovute.

2. Interesse personale

Normalmente identificato dalle **situazioni di conflitto di interessi** che potrebbero influire sullo svolgimento dell'attività di revisione (e sui risultati della stessa) e configurare, agli occhi di un terzo ragionevole ed informato, una **compromissione dell'indipendenza** e dell'**obiettività del revisore**.

3. Esercizio del patrocinio legale

Fattispecie configurabile soprattutto per gli Avvocati, meno per i Dottori Commercialisti e per gli altri professionisti iscritti nel Registro dei revisori legali, rappresentata dal **patrocinio** nelle **controversie giudiziarie** o anche dalla funzione di consulente tecnico di parte.

4. Familiarità

Rappresentata dall'**eccessiva sensibilità all'interesse della società sottoposta a revisione**, come nel caso di un eccessivo numero di rinnovi dell'incarico, ovvero a rapporti di confidenzialità con i membri e/o con i dipendenti della società, che potrebbero ridurre o far addirittura venire meno l'uso dello scetticismo professionale e l'obiettività nell'esecuzione delle verifiche.

5. Intimidazione

Fattispecie che può verificarsi in caso di **comportamenti aggressivi o minacciosi** da parte della società sottoposta a revisione nei confronti del revisore legale, quali, a puro titolo di esempio:

- la minaccia di non rinnovare l'incarico in caso di decisioni non gradite dalla società;
- la promessa di vantaggi economici o di ulteriori incarichi in caso di decisioni che favoriscono la società.



*L'articolo 10, comma 2, D.Lgs. n. 39/2010 stabilisce che il **revisore legale (o la società di revisione) non effettua la revisione legale di una società** qualora sussistano (**fondati**) **rischi** connessi al possibile verificarsi delle **fattispecie di minaccia all'indipendenza e all'obiettività**, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate con la società.*

Il revisore, quindi:

- non accetterà l'incarico;
- non si proporrà per il suo mantenimento;
- si dimetterà, se la compromissione dell'indipendenza dovesse sopravvenire nel corso dello svolgimento dell'incarico.

All'interno del D.Lgs. n. 39/2010, tuttavia, non esistono **fattispecie tassative ed assolute** di esclusione della possibilità di accettare l'incarico di revisione legale.



*Il Legislatore ha adottato un approccio alla revisione legale basato sull'identificazione, valutazione e gestione del rischio (cosiddetto "**risk based approach**"), che affida al revisore il compito di verificare la presenza, o la possibile ricorrenza, di fattispecie costituenti minacce per la propria indipendenza e obiettività.*

Sarà dunque il revisore legale a valutare gli eventuali rischi di compromissione della propria indipendenza e obiettività, predisponendo, ove possibile, adeguate ed appropriate **misure di salvaguardia** idonee a neutralizzare la minaccia o a ricondurla entro limiti di rischio accettabilmente bassi e, quindi, tollerabili.

La valutazione dovrà essere condotta dal revisore nell'**ottica del terzo ragionevole e informato**; la relativa documentazione formale dovrà essere inserita e conservata tra le **carte di lavoro** del **revisore**, dalle quali dovranno chiaramente risultare le **procedure adottate** per la **verifica dell'indipendenza** nonché le eventuali misure di salvaguardia predisposte per limitarne il rischio di compromissione.

Le regole prevedono la scrittura formale delle misure di salvaguardia in via preventiva e preliminare, a prescindere dalla circostanza che l'evento temuto si sia verificato e dal fatto che esso abbia concretizzato la compromissione dell'indipendenza.

Adottare direttamente le misure di salvaguardia nel caso di evento lesivo dell'indipendenza, senza aver scritto a priori le regole da seguire nel caso di specie, costituisce pertanto un comportamento non adeguato che potrebbe esporre il revisore a successive censure del proprio operato.



*Un tale approccio, basato come detto sulla **individuazione, valutazione e gestione del rischio**, si differenzia in maniera netta da quello adottato nel Codice Civile in relazione alle cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza dei membri del Collegio Sindacale o del Sindaco unico.*

Riguardo alle **cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza del Sindaco**, il nostro ordinamento ha adottato un approccio basato sulla previsione di fattispecie tassative, corrispondenti ad altrettante norme e situazioni giuridicamente rilevanti, al verificarsi delle quali l'incarico non può essere assunto o mantenuto, configurandosi *ex lege* la compromissione della necessaria indipendenza e obiettività.



Il Sindaco, pertanto, non dispone di strumenti di valutazione ed analisi delle possibili minacce alla propria indipendenza e obiettività, dovendosi "limitare" alla constatazione della ricorrenza (o meno) di una delle fattispecie impeditive.

Il Legislatore nazionale ha dunque scelto, secondo una classificazione di matrice anglosassone dei diversi modelli:

- un **approccio "principles based"** per la valutazione dell'indipendenza in materia di revisione legale, nel quale la verifica del requisito va condotta alla luce di ben definiti principi generali di comportamento e di specifiche linee-guida;
- un **approccio "rules based"** per la medesima valutazione in materia di controllo societario, nel quale l'incompatibilità rappresenta un parametro di cosiddetta "indipendenza assoluta" al cui verificarsi il Sindaco non può accettare nè mantenere l'incarico, configurandosi la sua ineleggibilità o decadenza.

La principale differenza tra i due approcci sta nel fatto che in materia di revisione legale si può parlare di un concetto di "**indipendenza relativa**", regolato in maniera chiara dall'articolo 10, D.Lgs. n. 39/2010, per la cui tutela esistono possibili rimedi costituiti da idonee ed appropriate misure di salvaguardia che il revisore può adottare in risposta al rischio di compromissione dell'indipendenza, mentre, al contrario, in materia di controllo societario, le fattispecie di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza del Sindaco rappresentano situazioni non rimediabili (perciò si parla di "**indipendenza assoluta**"), il cui verificarsi conduce sempre, inevitabilmente, alla rinuncia all'incarico.



*Tale **differente approccio** dovrà essere tenuto in debita considerazione ed attentamente valutato nelle ipotesi, tutt'altro che infrequenti, in cui la **società** abbia provveduto alla **nomina del Sindaco** affidando a quest'ultimo anche l'**incarico di revisore legale** in virtù della previsione contenuta nell'articolo 2409-bis, secondo comma, C.c..*

La **valutazione** delle **minacce all'indipendenza** da parte del Sindaco-revisore dovrà tenere conto del differente approccio tra le due discipline, che potrebbe anche condurre, ad esempio, a ritenere accettabile l'incarico di revisore legale (perché le minacce potrebbero essere risolte attraverso l'adozione di adeguate misure di salvaguardia) ma non quello di Sindaco, o viceversa.

La valutazione del requisito di indipendenza alla luce dei vigenti principi di revisione

La valutazione del requisito di indipendenza è affidata al revisore, che dovrà accertarne la sussistenza attraverso **procedure di autovalutazione del rischio** delle quali egli è tenuto a dotarsi al fine di prevenire e rilevare tempestivamente le eventuali situazioni che potrebbero compromettere la propria indipendenza.

I principi di revisione internazionali (ISA Italia) affrontano il tema dell'indipendenza del revisore da diverse e molteplici angolazioni.

Innanzitutto, il principio **ISA Italia 200**, nel fissare gli obiettivi generali del revisore "indipendente", colloca l'indipendenza all'interno dei principi etici cui il revisore deve conformarsi nello svolgimento del lavoro.

Il principio **ISA Italia 220**, recentemente rivisitato, che si occupa della gestione della qualità degli incarichi di revisione contabile del bilancio, raccomanda al revisore di acquisire ogni informazione utile e pertinente sulla società sottoposta a revisione legale, al fine di valutare le eventuali circostanze e i rapporti personali e/o d'affari che potrebbero costituire una minaccia per la propria indipendenza.

L'indipendenza è altresì affrontata nei nuovi principi internazionali relativi alla **gestione della qualità** negli **incarichi di revisione contabile del bilancio (ISQM 1 e ISQM 2)**, recepiti nel corso del 2023 con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 8 agosto (protocollo RR184).

Sempre in riferimento al **requisito di indipendenza**, l'articolo 10, comma 12, D.Lgs. n. 39/2010 prevede che i soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti debbano rispettare i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali, congiuntamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla CONSOB.



*A tal proposito, è stato recentemente emanato il nuovo **"Codice Italiano di Etica e Indipendenza"**, introdotto con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 marzo 2023 (protocollo RR127) e già **applicabile agli incarichi di revisione legale relativi agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o successivamente.***

Il Codice, che sostituisce la precedente versione applicabile a partire dal 2019, contiene una parte (la 4A – sezioni 600 e seguenti) specificamente dedicata all'esame e alla valutazione del requisito di indipendenza per gli incarichi di revisione e all'approfondimento delle principali fattispecie che potrebbero rappresentare minacce per la sua compromissione.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili raccomanda al revisore di redigere e conservare tra le proprie **carte di lavoro** una **dichiarazione formale** nella quale, all'esito delle attività condotte e delle valutazioni svolte, viene affermato che l'incarico può essere accettato o mantenuto poiché giudicato sussistente il requisito dell'indipendenza.

Il **fac-simile** della **carta di lavoro** è contenuto nel volume pubblicato nel 2018 dal CNDCEC dal titolo: *"Approccio metodologico alla revisione legale affidata al Collegio Sindacale nelle imprese di minori dimensioni"*, liberamente disponibile sul sito Internet istituzionale del Consiglio Nazionale.



*Riassumendo, la **valutazione dell'indipendenza** è un'attività costante e senza soluzione di continuità, che abbraccia tutte le fasi del lavoro di revisione:*

- in sede di **accettazione** o **continuazione dell'incarico**;
- ogni qualvolta si presenti una nuova **casisitica di minaccia**;
- al momento di riesaminare l'attività svolta al fine di valutare la **sufficienza** e l'**appropriatezza** degli **elementi probativi** acquisiti a supporto dell'**espressione del giudizio sul bilancio**;
- al momento di **redigere** e **sottoscrivere la relazione di revisione** che accompagna il bilancio.